

Diritto societario. L'oggetto sociale non costituisce un limite

Legittima la donazione effettuata da una società

Una **società** può validamente porre in essere una **donazione**, in quanto l'estraneità di un atto all'oggetto sociale non può essere una ragione di invalidità; dalla causa lucrativa del contratto di società non deriva alcuna incompatibilità all'effettuazione di donazioni da parte di una società.

È quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 18449 del 21 settembre 2015, affermando che «alle società, come a tutte le persone giuridiche» compete una «capacità generale, ossia la capacità di essere parte di qualsiasi atto o rapporto giuridico, anche non inerente l'oggetto sociale, tranne, ovviamente, quegli atti che presuppongono l'esistenza di una persona fisica». Ne consegue che l'oggetto sociale non costituisce «un limite alla capacità della società, ma piuttosto un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi sociali».

La sentenza interviene dunque su un tema ricorrente del diritto societario, vale a dire quello della estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori; ci si chiede infatti quali conseguenze vi siano se un amministratore pone in essere un'attività (come la donazione) che non rientra nel perimetro delineato dall'oggetto sociale. Più in particolare, con specifico riguardo alla donazione, ci si chiede inoltre se il compimento di un atto gratuito sia da un'attività da giudicare addirittura come “contro natura” se compiuta da un ente, come la società, che, per definizione, svolge un'attività economica a fini lucrativi.

La risposta a queste domande è senz'altro che, nel diritto attuale, non vi sono indici da cui desumere che l'atto compiuto al di fuori dell'oggetto sociale sia invalido e che, in particolare, la donazione sia un'attività che la società non possa compiere.

Nel diritto societario ante riforma, vigeva la norma di cui all'articolo 2384 del codice civile, il quale disponeva che «gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo». La riforma del diritto societario del 2003 ha abolito questa previsione sostituendola con il principio per il quale «il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale» (articolo 2384, comma 1, del codice civile) con l'unica eccezione che «le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società». L'oggetto sociale è dunque “solo” la bussola che gli amministratori devono seguire nella loro attività di gestione, non un indice di validità degli atti compiuti dagli amministratori. Se un atto esonda dall'oggetto sociale, la questione non è la sua validità, ma la responsabilità che si genera in capo agli amministratori per i danni procurati alla società a causa del fatto di aver compiuto un atto non consono con lo scopo cui la loro attività deve tendere. Nel compimento di un'attività extra oggetto sociale inoltre potrebbe essere ravvisata una fondata ragione al fine di suffragare la revoca dell'amministratore per giusta causa. Anche quanto alla pretesa insofferenza delle società rispetto al compimento di atti a titolo gratuito, non vi sono nella legge indici di preclusione: da un lato, la società è un soggetto di diritto che non ha limitazioni nella sua capacità giuridica; d'altro, se è vero che la donazione è un atto che, a prima vista, sembra antitetico rispetto alla natura economica dell'attività sociale e al suo scopo lucrativo, è anche vero che ben possono esistere casi in cui vi è una perfetta fisiologia di situazioni. Si pensi alla dismissione di un bene non strategico, che provochi solo costi e che non abbia mercato (e che pertanto non sia alienabile se non gratuitamente); oppure, si pensi alla liberalità che una società intenda fare come strumento di proprio marketing. L'unico caso di rilevanza delle limitazioni dei poteri degli amministratori resta quello dell'atto che abbia provocato un danno alla società

CORRELATI

Telecom,
vicina la
vendita
dell'Argentina

Inwit e il
peso del
contratto
Telecom

Mercati
volatili, Ipo
Usa al palo

Investimenti
alternativi /
A Piazza
Affari il
primo fondo
sui bond
africani

Amadori
investe 200
milioni

per effetto di un intenzionale operato del terzo con il quale la società contrae: ma è evidente che si tratta di un caso quasi di scuola, essendo il raggiungimento di una prova in tal senso assai difficile da ipotizzare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani